

Nel proc. N. 1/2021

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03 dicembre 2021, tenutasi sulla piattaforma *Microsoft Teams* messa a disposizione dalla FEDERKOMBAT, così composto: composizione collegiale

Avv. Lucilla Pavone (Presidente)

Avv. Alessandro Narciso (Giudice Relatore)

Avv. Giuseppe Castellaneta (Giudice)

Per decidere in ordine al deferimento dell'atleta S.M. (tessera n. 372278), in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale, del Sig. Massimiliano Mingoia (tessera n. 344915), e della A.S.D. Jai Suu Gym (Codice n. 2541), in persona del legale rappresentante pro tempore

PREMESSO CHE

- con esposto del 22 giugno 2021 a firma del Presidente Federale, Donato Milano, la Procura veniva informata del fatto che il Tecnico Massimiliano Mingoia e l'atleta S.M., entrambi tesserati con la A.S.D. Jai Suu Gym, avevano partecipato ad un evento non autorizzato, denominato "Road Colosseum" svoltosi il 19 giugno 2021 a Biassono (MB), avente ad oggetto incontri di Muay Thai a contatto pieno.

A sostegno dell'esposto venivano allegati i seguenti documenti:

- Schermata rinvenuta da Facebook raffigurante un post celebrativo dell'evento pubblicato dal Tecnico Massimiliano Mingoia (nome profilo *Massimiliano Jai Suu Mingoia*), con immagini del combattimento dell'atleta S.M.;
- Prova video tratta anche dal post FB;
- Circolare dei Campionati Italiani e risultati assoluti dove viene riportato il piazzamento dell'atleta.

Con atto di conclusione delle indagini del 10 settembre 2021, spedito ad ogni indagato a mezzo racc. a/r dell'11 settembre 2021, il Procuratore Federale comunicava all'atleta S.M., in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale, al Sig. Massimiliano Mingoia, e alla Jai Suu Gym, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 88 del Regolamento di Giustizia (d'ora innanzi, per brevità, anche R.G.), l'intenzione di procedere al deferimento dinanzi al Tribunale Federale.

Il tecnico Massimiliano Mingoia nonché l'ASD Jai Suu Gym, con memoria a firma del loro difensore Avv. Benedetto Gritta Tassorello, inviata a mezzo pec il 23 settembre 2021, eccepivano l'infondatezza delle contestazioni mosse nei loro confronti e chiedevano al Procuratore Federale l'archiviazione per insussistenza del fatto nonché, in via subordinata, copia degli atti del procedimento nonché l'audizione personale del Sig. Mingoia in proprio e n.q. di legale rappresentante pro tempore della

ASD.

Il 30 settembre 2021 si svolgeva l'audizione in modalità telematica del Sig. Mingoia, in proprio e nell'indicata qualità, alla presenza anche del difensore Avv. Benedetto Gritta Tassorello.

Ancora, la Procura Federale effettuava controlli sulla ASD Momo Team Genova, citata dalle parti nei propri scritti difensivi e la medesima non risultava più affiliata alla FEDERKOMBAT dal 2019.

La comunicazione di conclusione indagini inviata all'atleta a mezzo racc. a.r. veniva invece restituita alla mittente Procura con dicitura "sconosciuto". Il Procuratore Federale dava comunque atto nel deferimento "dell'avvenuta conoscenza delle indagini come dichiarato dal sodalizio in fase di audizione nonché dalla stessa dichiarazione del genitore dell'atleta minore sui fatti contestati".

All'esito della fase istruttoria, ritenuta provata la rilevanza disciplinare dei fatti ascritti ai dei tesserati incolpati, con atto del 22 ottobre 2021, il Procuratore Federale li deferiva a questo Tribunale Federale, contestando:

- a carico del tesserato **S.M.**, la violazione degli artt. 9 e 12 Statuto Federkombat, artt. 2 co.1, 3 co.1 e 11 Regolamento di Giustizia Federkombat, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché l'art. 9 del regolamento sanitario Federkombat, per aver partecipato in qualità di atleta (di anni 15) ad un evento non autorizzato denominato "Road Colosseum" svoltosi il 19 giugno 2021 a Biassono (MB) combattendo un incontro di Muay Thai a contatto pieno;

- a carico del tecnico **Massimiliano Mingoia**, la violazione degli artt. 9 e 13 Statuto Federkombat, artt. 2, 3 co. 5 e 11 Regolamento di Giustizia Federkombat e art. 2 Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per aver fatto combattere il proprio atleta M.S. ad un evento non autorizzato denominato "Road Colosseum" svoltosi il 19 giugno 2021 a Biassono (MB) nello specifico un incontro di Muay Thai a contatto pieno, contestate inoltre le aggravanti ex art 34 co. 2 Reg. di Giustizia, nonché nella sua qualità di presidente e legale rappresentante dell'A.S.D. Jai Suu Gym a titolo di responsabilità ex art. 3 co 5 Regolamento di Giustizia.

- a carico del sodalizio **A.S.D. Jai Suu Gym** violazione dell'art. 9 Statuto Federkombat e degli artt. 2 e 11 Reg. di Giustizia, per i fatti contestati ai propri tesserati.

Con provvedimento del 4 novembre 2021, ai sensi dell'art. 74 R.G., il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di discussione per il giorno 3 dicembre 2021, assegnando alle parti termine per il deposito di memorie difensive. La convocazione veniva inviata dalla segreteria della FEDERKOMBAT a mezzo raccomandata a/r ovvero pec alle parti deferite presso la residenza e la sede dell'affiliato nonché al Procuratore Federale.

In data 09 novembre 2021 la Procura Federale, il Sig. Massimiliano Mingoia, in proprio e n.q. di l.r.p.t. della A.S.D. Jai Suu Gym chiedevano l'applicazione di sanzione su richiesta a seguito di

deferimento, ai sensi dell'art. 73 R.G., proponendo le seguenti sanzioni:

- Trenta giorni di sospensione da ogni attività federale (squalifica) per il tesserato Massimiliano Mingoia;
- Euro 150,00 (centocinquanta/00) di sanzione pecuniaria per l'A.S.D. Jai Suu Gym.

Il Procuratore Federale, ritenuta congrua la sanzione prestava il proprio consenso.

I deferiti Massimiliano Mingoia e A.S.D. Jai Suu Gym si costituivano in giudizio con memoria in data 22 novembre 2021, insistendo per l'assoluzione sulla base delle difese già esposte e chiedevano, in subordine, l'applicazione di quanto oggetto di patteggiamento con la Procura Federale.

Con la predetta memoria, inoltre, la società depositava la dichiarazione resa in data 20 novembre 2021 con la quale il Sig. Alessandro M., esercente la potestà genitoriale sul minore S.M., comunicava a questo Tribunale di essere a conoscenza del procedimento disciplinare ma di non volersi difendere ritenendo di non aver violato alcun regolamento, *"perché è da 4 anni che l'atleta combatte sia di K1 sia di Muay Thai, e da regolamento il K1 non necessita di corpetto, in più il fatto citato non era un match ma un round solo"*.

All'udienza del 03 dicembre 2021, tenutasi da remoto, sulla piattaforma *Microsoft Teams* messa a disposizione dalla FEDERKOMBAT, sono comparsi il Procuratore Federale, Avv. Manuela Magistro, e personalmente i deferiti, Sig. Mingoia, in proprio e n.q. di l.r.p.t. della Jai Suu Gym, rappresentati e assistiti dall'avv. Benedetto Gritta Tassorello, mentre non è comparso l'atleta S.M., in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale, pur essendo stato il medesimo regolarmente avvisato dall'affiliata Jai Suu Gym come da dichiarazione del 20 novembre 2021 agli atti depositata dall'avv. Tassorello con la memoria di costituzione in data 22 novembre 2021.

Il Tribunale Federale, preso atto della mancata costituzione di S.M. in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale, accertata la conformità della comunicazione di udienza al secondo comma dell'art. 57 R.G., ne ha dichiarato la contumacia.

Il Presidente, dopo la relazione del Consigliere relatore, ha invitato alla trattazione il Procuratore Federale, Avv. Manuela Magistro la quale, tenuto conto del comportamento collaborativo del Sig. Mingoia durante tutto il procedimento, dell'aver lo stesso cancellato subito il post celebrativo pubblicato sul social network Facebook e, infine, di non aver acquisito sufficienti elementi per dimostrare la presenza dell'incolpato al momento dell'evento non autorizzato, ha concluso esprimendo parere favorevole riguardo all'istanza di applicazione di sanzione su richiesta a seguito di deferimento, formulata dal signor Mingoia in proprio e n.q. ai sensi dell'art. 73 R.G., proponendo le seguenti sanzioni: trenta giorni di sospensione da ogni attività federale (squalifica) per il tesserato Massimiliano Mingoia ed euro centocinquanta/00 di sanzione pecuniaria per l'ASD Jai Suu Gym.

Riguardo al minore S.M., invece, il Procuratore non ha aderito alle tesi del genitore dell'atleta, tenuto conto che dalla locandina risulta comprovato che si sia trattato di un evento ASI e del fatto che non è stata contestata la partecipazione all'evento non autorizzato. Il Procuratore, sulla base della documentazione probatoria in atti, ha ritenuto quindi sussistente la responsabilità dell'atleta che ancora quattordicenne ha partecipato ad un incontro a contatto pieno durante un evento non autorizzato e ha concluso chiedendo l'applicazione della squalifica di giorni novanta.

Il Sig. Mingoia ha chiesto di essere sentito e ha dichiarato di aver sconsigliato all'atleta minore S.M. e al genitore, Alessandro M., di partecipare ad un evento non autorizzato, avvertendoli che l'atleta avrebbe rischiato una squalifica e il posto in nazionale. Il deferito ha confermato, inoltre, di essere dispiaciuto per aver commesso una leggerezza nella gestione delle comunicazioni e per non aver informato gli Organi della Federazione, avendo ritenuto di non avere alcuna responsabilità per una decisione assunta dal ragazzo e dal genitore al di fuori della palestra e della sua sfera di competenza e non avendo immaginato di poter rimanere coinvolto in un procedimento disciplinare per tali fatti. L'Avv. Benedetto Gritta Tassorello si è riportato al contenuto dei propri atti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Il Tribunale Federale si è riservato.

* * * * *

Il Tribunale, all'esito dell'udienza e a scioglimento della riserva assunta, espone i seguenti

Motivi della decisione

I fatti di cui al procedimento sono comprovati, innanzitutto, dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale (locandina dell'evento, filmati e foto dell'evento), sono stati confermati, inoltre, dalle dichiarazioni rese dal Sig. Massimiliano Mingoia, e non sono mai stati specificatamente contestati, infine, dall'atleta S.M., in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale.

In particolare, è pacifico, poiché documentalmente provato e non contestato, che l'atleta di quattordici anni, S.M., abbia partecipato in data 19 giugno 2021 a Biassono (MB), al torneo "Road Colosseum", evento che prevedeva incontri di Muay Thai a contatto pieno, non autorizzato e non organizzato da questa Federazione ma dall'ASI, come visibile sulla locandina in atti.

Dalla documentazione in atti emerge che il "Road Colosseum" è una competizione internazionale a cui hanno partecipato atleti di alto livello, con la presenza di allenatori all'angolo del ring, l'utilizzo di toni duri nel match a "contatto pieno" che hanno persino comportato la sospensione dell'incontro per eccesso di contatto.

La circostanza della partecipazione all'evento non è stata espressamente contestata dal genitore dell'atleta, il quale, con dichiarazione resa in data 20 novembre 2021, ha tentato semplicemente di



sminuire la portata della manifestazione, riferendo che si trattasse di una mera esibizione, non competitiva e limitata ad un solo round e non di un evento agonistico.

Tali circostanze sono palesemente infondate in quanto contrarie alla documentazione agli atti.

Peraltro, è inconferente e irrilevante che l'atleta abbia ritenuto di non aver violato alcun regolamento, *"perché è da 4 anni che l'atleta combatte sia di K1 sia di Muay Thai, e da regolamento il K1 non necessita di corpetto"*.

I fatti contestati con l'atto di deferimento all'atleta, S.M., hanno trovato ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dal Sig. Massimiliano Mingoia il quale, all'udienza del 3 dicembre 2021, ha ammesso di aver sconsigliato al minore e al padre di partecipare ad un evento non autorizzato dalla Federazione che avrebbe potuto comportare per l'atleta l'esclusione dalla Nazionale.

Il comportamento dei deferiti è contrario alle norme federali, comportando in particolare la violazione degli artt. 9 e 12 Statuto Federkombat, artt. 2 co.1, 3 co.1 e 11 Regolamento di Giustizia Federkombat, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché l'art. 9 del regolamento sanitario Federkombat.

Nello specifico, l'art. 9.10 dello Statuto Federale dispone che tutti i tesserati e gli affiliati, al fine di garantire l'attività sportiva inserita nel programma istituzionale, non possono prendere parte a manifestazioni agonistiche, comunque denominate, non autorizzate dalla FederKombat. L'art. 11 R.G. prevede inoltre il divieto per gli affiliati e tesserati di partecipare a manifestazioni sportive agonistiche, pre-agonistiche e amatoriali non autorizzate dagli organi competenti della Federkombat. Inoltre, ai sensi dell'art. 9 Regolamento Sanitario Federkombat nonché ai sensi della vigente normativa statale in materia sanitaria l'atleta di soli quattordici anni non avrebbe potuto svolgere attività sportiva a "contatto pieno".

Per tali ragioni deve ritenersi accertata la responsabilità disciplinare dei deferiti.

Con riferimento alla sanzione da applicare, visti gli articoli 19 e 24 R.G., tenuto conto della richiesta della Procura Federale e del fatto che l'atleta è minorenni, si ritiene equo, anche in considerazione della giovane età del tesserato, comminare la sanzione della squalifica per giorni 60 (sessanta).

A tal proposito, tenuto conto che la sanzione deve essere rieducativa, si condividono le considerazioni espresse dal Collegio di Garanzia del CONI nella pronuncia n. 3 del 3 dicembre 2014, in cui il supremo organo sportivo stabiliva che, nel valutare la sanzione da irrogare, non si può prescindere dalla minore età del soggetto da giudicare, ove si considerino le peculiarità previste dal nostro ordinamento giuridico in tema di protezione dei minorenni.

Per quanto attiene, invece, al sig. Massimiliano Mingoia e alla A.S.D. Jai Suu Gym, si ritiene corretta la qualifica giuridica dei fatti contestati in giudizio operata dalle parti, così come congrua la sanzione

concordata.

Non sussiste, inoltre, ai sensi dell'art. 73, comma 3, R.G. alcun impedimento alla definizione del procedimento mediante applicazione consensuale della sanzione.

P.Q.M.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale Federale, preso atto delle conclusioni formulate dalle parti

APPLICA

al signor **S.M.**, come in epigrafe generalizzato, la seguente sanzione:

- 1) **sospensione** dell'incolpato da qualsiasi attività per il periodo di **60 (sessanta) giorni** ex art. 24 Regolamento di Giustizia Sportiva.

Inoltre, ai sensi dell'art. 73, comma 2, R.G. il Tribunale Federale

DICHIARA

l'efficacia dell'accordo intervenuto tra le parti, con conseguente applicazione a carico del tecnico **Massimiliano Mingoia** e della **A.S.D. Jai Suu Gym**, come in epigrafe generalizzati, delle seguenti sanzioni:

- Trenta giorni di sospensione da ogni attività federale (squalifica) per il tesserato Massimiliano Mingoia;
- Euro 150,00 (centocinquanta/00) di sanzione pecuniaria per l'A.S.D. Jai Suu Gym.

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed alle parti, curandone la pubblicazione, a norma di legge, sul sito istituzionale della Federazione con l'eliminazione del nominativo del minore, e ne dispone l'immediata esecuzione.

Così deciso in Monza, il 10 dicembre 2021

Avv. Lucilla Pavone (Presidente)

Avv. Alessandro Narciso (Giudice Relatore)

Avv. Giuseppe Castellaneta (Giudice)